

L'AUTORITÀ DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI RISPONDE ALL'ORDINE DEGLI INGEGNERI

Progettazione, niente cauzioni negli incarichi

La cauzione provvisoria e la cauzione definitiva non possono essere richieste per l'affidamento degli incarichi di progettazione. È quanto rilevato dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture nella determinazione n. 6 dell'11 luglio scorso. Alla base della determinazione dell'Autorità vi è la richiesta di parere avanzata dall'Ordine degli ingegneri della provincia di Alessandria in relazione a una procedura di gara indetta dalla stessa amministrazione provinciale per l'affidamento di incarichi di progettazione in cui è stata prevista per i professionisti partecipanti alla gara la presentazione di una cauzione provvisoria e di una cauzione definitiva ai sensi rispettivamente degli artt. 75 e 113 del nuovo Codice degli appalti (dlgs 163/2006). A giudizio del richiedente tale previsione del bando di gara apparirebbe in contrasto con lo stesso Codice degli appalti che all'art. 111 riporterebbe esclusivamente le garanzie che devono prestare i progettisti mentre la disciplina prevista agli artt. 75 e 113 sarebbe riferibile esclusivamente agli esecutori di lavori pubblici o di contratti di forniture o servizi, diversi da quelli di ingegneria attinenti ai lavori pubblici. Di contro, l'amministrazione riterrrebbe ammissibile la richiesta della cauzione provvisoria e della cauzione definitiva, in aggiunta alle garanzie dell'art. 111, in quanto, nel disciplinare gli affidamenti degli incarichi di progettazione in materia di lavori pubblici, il testo dell'art. 91 rinvia espressamente ai Titoli I e II della Parte II del Codice degli appalti che annoverano al loro interno anche gli artt. 75 e 113.

In riferimento a tale osservazione, l'Autorità rileva come dalla lettura del primo comma dell'art. 91 possano effettivamente emergere dubbi interpretativi sulla possibilità di estendere anche ai progettisti, in caso di affidamenti di incarichi di progettazione di importo pari o superiore a 100

mila euro, l'obbligo della cauzione provvisoria e definitiva. Subito, tuttavia, rivela il proprio orientamento sottolineando come «dall'esame del quadro normativo di settore appare con chiarezza che il legislatore ha voluto disciplinare in maniera separata le garanzie che devono essere presentate dall'esecutore rispetto a quelle dei progettisti». È quanto, a suo giudizio, può desumersi direttamente dallo stesso Codice degli appalti che distingue «l'art. 111, dedicato esclusivamente alle garanzie dei progettisti, dagli artt. 75 e 113 riferiti invece agli esecutori»; aggiunge, inoltre, come tale impostazione sia espressione della «volontà di dettare una disciplina speciale ed esaustiva per i professionisti, per i quali si ritiene operare la sola polizza di responsabilità civile dei progettisti». L'art. 111 dispone, infatti, che il progettista debba essere munito di un'apposita garanzia assicurativa, alla cui presentazione è anche subordinato il pagamento del suo onorario professionale, che copra, per la durata dei lavori fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio, tutti i rischi derivanti dallo svolgimento della propria attività professionale, le «nuove spese di progettazione» e i «maggiori costi» dovuti a errori o omissioni progettuali. La disciplina in tema di garanzie del progettista si completa anche con le disposizioni (artt. 105 e 106), ancora vigenti, del regolamento di attuazione della Merloni (dpr 554/1999), in cui si definiscono «nuove spese di progettazione» gli oneri di nuova progettazione sostenuti dalle stazioni appaltanti nel caso in cui per motivate ragioni si affidi la nuova progettazione ad altri professionisti e «maggiori costi» la differenza tra i costi e gli oneri complessivi che la stazione appaltante deve sopportare per l'esecuzione dell'intervento a causa dell'errore o omissione progettuale e i costi e gli oneri che avrebbe dovuto affrontare per l'esecuzione di un progetto esente da

errori e omissioni. Sempre a garanzia dell'amministrazione è, inoltre, previsto che, in sede di sottoscrizione del contratto, il progettista produca una dichiarazione di una compagnia di assicurazioni contenente l'impegno a rilasciare alla data di approvazione del progetto una polizza di responsabilità civile professionale con specifico riferimento ai lavori progettati.

È evidente, quindi, a giudizio dell'organo di vigilanza, come si sia in presenza di una disciplina specifica per le garanzie per gli incarichi di progettazione, «che coprendo i rischi derivanti dallo svolgimento dell'attività professionale, porta a escludere l'applicazione delle ulteriori garanzie previste negli artt. 75 e 113 del Codice». Il rinvio generale, quindi, dell'art. 91, comma 1, ai Titoli I e II della Parte II deve essere inteso come richiamo alle sole disposizioni normative ivi contenute compatibili con la disciplina degli incarichi in questione. Aggiunge, inoltre, che la separazione tra le due discipline emerge anche dal testo dell'art. 129, relativo alle garanzie e coperture assicurative per i lavori pubblici, in cui la cauzione provvisoria e definitiva sono riferite esclusivamente agli esecutori dei lavori e in cui si escludono dalla polizza assicurativa a carico di questi ultimi i danni derivanti da errori o insufficiente progettazione. La presenza di ulteriori garanzie richieste al progettista, come la cauzione provvisoria e definitiva, costituirebbe «non solo un duplicato di garanzie a favore dell'amministrazione, ma anche una violazione dell'illustrata ratio normativa tesa a distinguere, in ragione delle differenti finalità, le relative discipline».

Dario Capobianco

Pagina a cura
DELLO STUDIO ASSOCIATO
NATALONI